

## *Procedura in materia di market abuse*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2018

---

## INDICE

1.	OBIETTIVO .....	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
3.	RIFERIMENTI .....	4
4.	DEFINIZIONI .....	4
5.	DESCRIZIONE DEL PROCESSO .....	6
5.1.	SEZIONE I-TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	6
5.1.1.	Linee guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate .....	6
5.1.2.	Individuazione delle Persone Informate.....	8
5.1.3.	Gestione delle Informazioni Privilegiate .....	9
5.1.3.1.	Rapporti tra le funzioni aziendali.....	9
5.1.3.2.	Rapporti tra la Società e le Società Controllate .....	10
5.1.3.3.	Comunicazione delle informazioni all'esterno: procedura di elaborazione dei comunicati stampa.....	10
5.1.4.	Fuga di notizie .....	12
5.1.5.	Possibile differimento dell'informativa .....	13
5.1.6.	Istituzione e gestione del Registro delle Persone Informate .....	15
5.1.6.1.	Informazioni contenute nel Registro .....	16
5.1.6.2.	Modalità di tenuta del Registro .....	16
5.1.6.3.	Aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nel Registro .....	18
5.1.7.	Sondaggi di mercato .....	18
5.2.	SEZIONE II - DISCIPLINA DELL' <i>INTERNAL DEALING</i> .....	19
5.2.1.	Ambito di applicazione.....	19
5.2.1.1.	Individuazione dei soggetti tenuti alla comunicazione .....	19
5.2.1.2.	Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione .....	20
5.2.2.	Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti.....	22
5.2.2.1.	Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti (diversi dagli Azionisti Rilevanti) e delle Persone Strettamente Legate.....	22
5.2.2.2.	Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte degli Azionisti Rilevanti.....	23
5.2.3.	Presenza e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti .....	23
5.2.4.	Attività del Soggetto Preposto .....	24
5.2.5.	<i>Black-Out Period</i> .....	25
5.2.5.1.	Periodi di divieto di compiere Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti.....	25
6.	ELENCO ALLEGATI .....	26

## 1. OBIETTIVO

La presente Procedura descrive i principi e le regole in materia di *market abuse* cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:

- a) garantire un adeguato trattamento delle **informazioni price sensitive** relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso;
- b) regolamentare l'operatività sulle Azioni, sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati da parte di determinati soggetti (cosiddetto "*internal dealing*"); e
- c) definire le modalità operative e l'ambito di applicazione del divieto imposto ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società in merito all'esecuzione di operazioni sulle Azioni, sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi predeterminati ("*black out period*").

L'obiettivo della disciplina *market abuse* è quello di:

- a) tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati; e
- b) tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili.

Le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia di *market abuse* (es. abuso di Informazioni Privilegiate ovvero manipolazione del mercato) possono incorrere in rilevanti sanzioni penali e amministrative.

Gli illeciti di cui sopra possono, inoltre, dar luogo alla responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 se commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

La presente Procedura è altresì disponibile sul sito internet della Società ([www.acinque.it](http://www.acinque.it)).

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ad ACINQUE e, limitatamente a quanto specificato nella medesima, alle Società da essa controllate.

Le Società Controllate estere applicano la presente Procedura nel rispetto delle normative locali.

La presente procedura è portata inoltre a conoscenza delle Società partecipate, allo scopo di promuovere comportamenti e flussi informativi coerenti con quelli espressi da ACINQUE e dalle Società Controllate.

### 3. RIFERIMENTI

Di seguito si riportano le principali normative a cui la presente procedura fa riferimento

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) (“**Regolamento MAR**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/253 della Commissione del 10 marzo 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016;
- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”);
- Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”);
- Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato da Consob con delibera n.16191 del 29 ottobre 2007 (di seguito, il “**Regolamento Mercati**”);
- Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il “**Regolamento di Borsa**”);
- Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, le “**Istruzioni al Regolamento di Borsa**”).

### 4. DEFINIZIONI

**Altri Strumenti Finanziari:** si intendono i titoli di credito emessi dalla Società, nonché gli strumenti derivati o gli altri Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) a essi collegati.

**Azioni:** si intendono le azioni emesse da ACINQUE.

**Funzione Affari Generali:** la Funzione Affari Generali come istituita nell’organigramma della Società

**Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate:** la Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate come istituita nell'organigramma della Società.

**Funzione Investor Relator e Compliance:** Funzione Investor Relator e Compliance come istituita nell'organigramma della Società.

**Funzione Relazione Esterne:** Funzione Relazioni Esterne come istituita nell'organigramma della Società.

**Informazione Privilegiata ("Informazione Price Sensitive"):** un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, come definita all'art. 7, comma 1, del Regolamento MAR e meglio individuata nella presente Procedura.

**Internal Dealing:** si tratta di una disciplina volta ad assicurare la trasparenza sulle operazioni di compravendita (ed altre operazioni ad esse assimilabili) di azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, compiute da determinato soggetti (principalmente, componenti degli organi sociali e azionisti rilevanti).

**Management:** si intende i Responsabili BU o le Funzioni di I Livello (funzione che riporta gerarchicamente al Presidente, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato).

**Market Abuse:** o abuso di mercato, è un concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari intese, ai sensi del Regolamento MAR, come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, tali da impedire una piena ed effettiva trasparenza del mercato.

**Persone Informate:** ciascun soggetto che ha accesso a Informazioni Privilegiate e con il quale esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, ha accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, a esempio, consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

**Registro:** il registro delle Persone Informate, istituito da ACINQUE in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento MAR e delle disposizioni del Regolamento 347/2016.

**Responsabile BU:** responsabile della Business Unit come istituite nell'organigramma della Società.

**Società o ACINQUE:** ACINQUE S.p.A., società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (MTA,).

**Società Controllate:** le società su cui ACINQUE esercita il controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Pertanto, ai fini della presente Procedura, i termini "controllo", "controllante", "controllata", "controllare" e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dall'articolo 93 del TUF.

**Soggetto Preposto:** ai fini delle previsioni di cui alla Sezione I e della Sezione II della presente Procedura, per "Soggetto Preposto" si intende la Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate, individuato dalla Funzione Affari Generali di ACINQUE. Ai fini delle previsioni di cui alla Sezione II della presente Procedura

**Strumenti Finanziari:** gli "strumenti finanziari" di cui alla Direttiva 2014/65/UE, come elencati nell'Allegato A e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario *sub* (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali).

## 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 5.1. SEZIONE I-TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

#### 5.1.1. Linee guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate

In conformità al Regolamento MAR, ACINQUE è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente la Società o i propri Strumenti Finanziari.

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione:

- a) avente un carattere preciso;
- b) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari;
- c) che non è stata resa pubblica, e
- d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione si considera di carattere preciso (sub a) se "*fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]".*

Inoltre, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché la tappa intermedia di un processo prolungato possono essere considerati quali Informazioni Privilegiate se:

- a) concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari;
- b) non sono stati resi pubblici, e
- c) se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- b) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- c) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- d) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- e) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati (sub d), si intende *"un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento"*.

I soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione devono procedere all'individuazione in concreto degli eventi che possono determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicare l'informazione Privilegiata, tenendo in considerazione l'attività complessiva della Società, del settore in cui opera, l'attendibilità della fonte di informazione nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sull'andamento dei prezzi dello strumento finanziario in oggetto o sullo strumento finanziario ad esso collegato.

Ai sensi del Regolamento Emittenti, possono essere individuati, in via non esaustiva, alcuni eventi considerati tipicamente idonei a generare l'obbligo di comunicazione di Informazione Privilegiata. A tal proposito, la Società ha individuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di situazioni che tipicamente costituiscono Informazioni Privilegiate:

- notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, dismissioni di società controllate, OPA, OPV, ecc.);

- scioglimento o accertamento di una causa di scioglimento della Società;
- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda;
- importanti cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- dati inerenti l'istruttoria e l'impianto di operazioni di acquisizione/dismissione di *assets* della Società;
- insorgenza o conclusione di azioni legali di particolare importanza relative a clienti, fornitori o problematiche fiscali;
- notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);
- autorizzazioni ad effettuare operazioni sulle azioni proprie o su azioni delle società controllanti qualora quotate;
- notizie riguardanti i titoli quotati (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.).

### 5.1.2. Individuazione delle Persone Informate

Le Persone Informate, soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione I, coincidono con le persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono soggette all'iscrizione nel Registro di cui al successivo paragrafo 5.1.6.

Con riferimento alle Persone Informate che siano anche Soggetti Rilevanti, le disposizioni contenute nella presente Sezione I devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di *internal dealing* contenute nella Sezione II della presente Procedura.

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente Sezione I

- i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate e
- le altre Persone Informate.

Le Persone Informate sono tenute a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza.

Le Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse e in conformità alle disposizioni di cui al seguente paragrafo 5.1.3, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

È fatto assoluto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che



non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma del paragrafo 5.1.3 della presente Procedura.

Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di soggetti terzi. In particolare ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le regole della diligenza professionale richieste tenuto conto delle circostanze, al fine di garantire la massima riservatezza.

La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è consentita nei soli casi in cui sussiste un rapporto giustificativo e esistono a carico della controparte impegni di riservatezza in relazione alla gestione delle Informazioni Privilegiate.

La funzione Affari Generali predispone standard cui le clausole contrattuali di riservatezza relative a consulenti e terze parti individuate quali Persone Informate nella presente Procedura debbono conformarsi.

### **5.1.3. Gestione delle Informazioni Privilegiate**

#### **5.1.3.1. Rapporti tra le funzioni aziendali**

La Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate monitora costantemente la normativa di riferimento, al fine di evidenziare eventuali variazioni alla stessa che possano comportare degli impatti sulla Società.

In ottemperanza a quanto meglio delineato nel paragrafo 5.1.3.3, i soggetti che rientrano nei quadri aziendali e che vengano in possesso di informazioni che possono assumere il carattere di Informazione Privilegiata, sono tenuti a segnalarlo al proprio Responsabile di Riferimento, il quale ha il compito di informare il Vertice aziendale attraverso il Responsabile della BU/Funzione di I Livello.

Il Vertice aziendale, di concerto con la Funzione Affari Generali, effettua un'accurata analisi per verificare se la specifica informazione in oggetto sia in concreto qualificabile o meno come Informazione Privilegiata.

Accertata la sussistenza dell'Informazione Privilegiata, il Vertice aziendale - con il supporto della Funzione Affari Generali - informa, se necessario, il Consiglio di Amministrazione, il quale procede ad effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.1.4.3 che segue. La Funzione Affari Generali e la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo - con il supporto della Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate, della Funzione Investor Relator e Compliance e della Funzione Relazioni Esterne - curano la predisposizione delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.4.3.

### 5.1.3.2. Rapporti tra la Società e le Società Controllate<sup>1</sup>

Gli amministratori delegati delle Società Controllate dirette comunicano, anche per conto delle Società Controllate indirette di competenza, senza indugio, per il tramite della funzione Affari Generali, al Vertice Aziendale di ACINQUE ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività o in quella delle società Controllate indirette di loro competenza che - secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata<sup>2</sup>.

Gli amministratori delegati delle Società Controllate indirette comunicano, senza indugio, all'amministratore delegato della Società Controllata diretta di riferimento ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che - secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata.

### 5.1.3.3. Comunicazione delle informazioni all'esterno: procedura di elaborazione dei comunicati stampa

Gli obblighi di comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti tramite la diffusione al mercato di comunicati stampa, preventivamente approvati dal Vertice Aziendale secondo la procedura descritta nei seguenti paragrafi, da redigersi in conformità agli schemi di comunicati contenuti nella sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

Qualsiasi Persona Informata che, alla luce delle linee guida di cui al paragrafo 5.1.1, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un'Informazione Privilegiata di cui sia venuta a conoscenza - in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico - comunica senza indugio tale circostanza:

- al Vertice Aziendale, per quanto riguarda i componenti degli organi sociali di ACINQUE; o
- al proprio Responsabile di Riferimento, il quale ha il compito di informare l'Amministratore Delegato attraverso il Responsabile della BU/Funzione di I Livello, per le altre Persone Informate.

Il Vertice Aziendale valuta, con il supporto della funzione Affari Generali, la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e stabilisce se:

- a) procedere a effettuare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della presente Procedura; oppure

<sup>1</sup> Le informazioni relative alle Società Controllate possono assumere il carattere di Informazioni Privilegiate qualora la loro diffusione possa avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi da ACINQUE.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

- b) ritardare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, occorrendo le circostanze e secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 5.1.5; oppure
- c) non procedere ad effettuare alcuna comunicazione al mercato.

Nel caso in cui il Vertice Aziendale decida di effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, la Funzione Affari Generali e la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo - con il supporto della Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate, della Funzione Investor Relator e Compliance e della Funzione Relazioni Esterne - curano la predisposizione della bozza del comunicato, in modo da consentire, a ciascuna unità per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione. Nel corso della predisposizione del comunicato, le diverse funzioni coinvolte garantiscono: (i) il coinvolgimento nelle varie fasi della redazione dei vari livelli delle strutture; (ii) la verifica da parte della funzione Affari Generali della completezza del comunicato ai sensi della normativa applicabile; (iii) la verifica da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo dei dati di natura patrimoniale, economica o finanziaria eventualmente presenti all'interno del comunicato; (iv) il coinvolgimento dell' Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto; (v) la diffusione delle informazioni in maniera tempestiva, non selettiva, completa ed adeguata, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina.

Elaborata la bozza di comunicato, questa viene comunicata per esame al Vertice Aziendale e, a seconda dell'oggetto, alle eventuali ulteriori funzioni interessate. Nel caso in cui il comunicato sia relativo ad atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato approva il testo e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione.

Gli atti e comunicazioni della Società da diffondere al mercato, che necessitano ai sensi delle disposizioni vigenti della dichiarazione scritta del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, devono essere condivisi con lo stesso<sup>3</sup>.

Dopo l'approvazione finale da parte del Vertice Aziendale o, se del caso, da parte del Consiglio di Amministrazione<sup>4</sup>, la Funzione Affari Generali assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo - attraverso la Funzione Adempimenti Normativi e Rapporti con le Controllate - con le modalità previste dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento di Borsa, nonché dalla presente Procedura, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, come approvati dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione. Il comunicato viene inviato alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi, esclusivamente, del meccanismo di stoccaggio

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF "Gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili".

<sup>4</sup> Qualora gli eventi connessi a un'Informazione Privilegiata costituiscono oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ACINQUE.

autorizzato 1Info (Sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate)<sup>5</sup>.

Se l'informativa può influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari, è preferibile diffondere il comunicato a borsa chiusa.

Quando motivi di opportunità suggeriscono di diffondere l'informativa a borsa aperta, il testo del comunicato è inviato con congruo anticipo alla Consob e a Borsa Italiana.

Se l'informativa diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana.

La funzione Relazioni Esterne assicura la diffusione del comunicato ai media e il suo inserimento sul sito internet di ACINQUE e delle Società Controllate eventualmente coinvolte, in cui dovrà essere chiaramente riportata la data e l'ora della diffusione del comunicato.

Le informazioni regolamentate relative alla Società sono pubblicate sul sito Internet e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e rimangono disponibili per almeno cinque anni.

#### **5.1.4. Fuga di notizie**

Qualora la Società, o un soggetto che agisca in suo nome e per suo conto, comunichi un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ACINQUE ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale Informazione Privilegiata:

- (i) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale;
- (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Con specifico riferimento alla sussistenza, in fase di chiusura o di pre-apertura dei mercati, di notizie di pubblico dominio non diffuse in modo appropriato, l'Amministratore Delegato, con il supporto della specifica funzione aziendale nell'ambito della Funzione Affari Generali, effettua le necessarie valutazioni in merito all'opportunità di informare il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario, e procede a dare informativa al pubblico se del caso.

Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.5 per l'ipotesi in cui, in caso di differimento della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, non sia più garantita la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

---

<sup>5</sup> In caso di malfunzionamento, l'Amministratore Delegato autorizza modalità differenti di diffusione del comunicato stampa in conformità alla normativa applicabile.

### 5.1.5. Possibile differimento dell'informativa

Ai sensi del Regolamento MAR, ACINQUE può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, nel rispetto della procedura descritta nel presente paragrafo e a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società<sup>6</sup>;
- b) il ritardo nella comunicazione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico<sup>7</sup>;  
e
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, qualora tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, costituiscano Informazioni Privilegiate, ACINQUE può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle condizioni e della procedura descritta.

Il Vertice Aziendale, con il supporto delle funzioni aziendali competenti valuta - se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione - il ricorrere delle condizioni indicate al presente paragrafo per ritardare, sotto la responsabilità di ACINQUE, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

---

<sup>6</sup> I legittimi interessi della Società includono le situazioni indicate dall'ESMA, in via indicativa e non esaustiva, in Orientamenti ESMA/2016/1478 e, in particolare, comprendono: (i) il caso in cui l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) il caso in cui la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulti in serio ed imminente pericolo e la comunicazione immediata al pubblico pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative avviate per garantire il risanamento finanziario dell'emittente; (iii) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale dell'emittente; (iv) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità (senza che siano ancora iniziate le negoziazioni) e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano; (v) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione. Secondo l'ESMA, situazioni in cui l'immediata comunicazione al pubblico **non** pregiudicherebbe i legittimi interessi dell'emittente, includono, ad esempio, con riferimento all'informazione relativa alle dimissioni dell'Amministratore Delegato, la mancata individuazione del suo sostituto.

<sup>7</sup> Le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione dell'informazione privilegiata può indurre in errore il pubblico includono quelle elaborate dall'ESMA nel seguente elenco indicativo e non esaustivo (in Orientamenti ESMA/2016/1478): (i) l'informazione privilegiata è sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione; (ii) l'informazione privilegiata riguarda la circostanza che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; (iii) l'informazione privilegiata è in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti (roadshow) o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.

La decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto, redatto con l'ausilio della Funzione Affari Generali, della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo e della relativa funzione competente a seconda dell'oggetto dell'Informazione Privilegiata, che deve essere conservato per almeno cinque anni e che deve riportare le informazioni indicate nell'Allegato B. Nel caso in cui la procedura di ritardo di cui al presente paragrafo dovesse essere attivata, l'Amministratore Delegato comunica tempestivamente la decisione ai soggetti in possesso dell'Informazione Rilevante, di modo che questi possano prestare una particolare attenzione nel trattamento della stessa.

Il Vertice Aziendale, tramite la relativa funzione competente, monitora il rispetto delle condizioni di riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito aziendale; e
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

A condizione dell'esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l'informazione privilegiata, onde evitarne un'impropria circolazione interna ed esterna, è possibile informare in modo selettivo

soggetti terzi tra cui possono essere inclusi:

- a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza;
  - b) i soggetti con i quali l'emittente ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie;
  - c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore;
  - d) le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  - e) le agenzie di *rating*;
  - f) le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli strumenti finanziari.
- Se del caso, tali soggetti vanno inseriti nel Registro delle Persone Informate.

Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del presente paragrafo, la Società, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, informa Consob, con le modalità indicate dall'autorità, del fatto che la comunicazione è stata ritardata e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate al presente paragrafo.

La comunicazione inviata a Consob - redatta dalla Funzione Affari Generali e dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo - deve contenere le informazioni

previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055<sup>8</sup>. La notifica alla Consob è indirizzata a [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (in caso di indisponibilità della PEC, a [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)), specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione". Tale notifica a Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha nel frattempo perso il suo carattere privilegiato.

Nel caso in cui la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla presente Procedura, ACINQUE comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate qualora la riservatezza delle medesime non sia più garantita, ivi inclusa l'ipotesi in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita<sup>9</sup>.

#### 5.1.6. Istituzione e gestione del Registro delle Persone Informate

In conformità al Regolamento MAR, ACINQUE è tenuta a istituire e mantenere regolarmente aggiornato il Registro delle Persone Informate, ovvero delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

Il Registro è composto da sezioni distinte (una per ciascuna Informazione Privilegiata) (le "Sezioni Principali") e da una sezione permanente, in cui sono riportati i dati delle Persone Informate che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la "Sezione Permanente"). È aggiunta una nuova Sezione Principale al Registro ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Principale del Registro riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella Sezione Principale.

ACINQUE ha individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate e che, pertanto, devono essere iscritti nella Sezione Permanente del Registro:

- a) l'Amministratore Delegato, i consiglieri di amministrazione e i sindaci effettivi della Società;
- b) i primi riporti individuati dell'Amministratore Delegato della Società;
- c) i dirigenti che hanno accesso sempre e a tutte le Informazioni Privilegiate individuati dai primi riporti dell'Amministratore Delegato;
- d) la società di revisione incaricata della revisione contabile della Società e delle Società Controllate.

<sup>8</sup> In particolare: (i) la ragione sociale completa della Società; (ii) l'identità del notificante: nome, cognome e posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; (iv) l'identificazione dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata: titolo del comunicato con cui è stata data informativa al pubblico, numero di riferimento, data e ora della diffusione; (v) data e ora della decisione di ritardare la diffusione della Informazione Privilegiata; (vi) l'identità del soggetto o dell'organo che ha assunto la decisione di ritardare la comunicazione; (vii) una spiegazione di come sono state soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 5.1.6.1.

<sup>9</sup> Art. 17, comma 7, del MAR.

Per i soggetti iscritti nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nelle altre Sezioni Principali del Registro.

Qualora il soggetto da iscrivere sia una società, un'associazione o un altro ente avente un rapporto di collaborazione professionale con la Società<sup>10</sup>, quest'ultima iscrive nella specifica Sezione Principale i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. A tal fine, la funzione Affari Generali predispone idonee clausole contrattuali in relazione ai consulenti individuati come Persone Informate contenenti l'impegno della società, ente o associazione a comunicare alla Società i nominativi delle persone fisiche che prestano i servizi di consulenza e che siano individuate come Persone Informate.

Sono altresì iscritti nella Sezione Principale relativa a una specifica Informazione Privilegiata anche le persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale con una società che esercita il controllo su ACINQUE e che siano in possesso di tale specifica Informazione Privilegiata.

#### 5.1.7. Informazioni contenute nel Registro

Il Registro include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nel Registro;
- c) data e ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;  
e
- d) la data di redazione del Registro.

Il Registro è tenuto e aggiornato in conformità al modello di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura.

##### 5.1.7.1. Modalità di tenuta del Registro

Il Registro è tenuto su supporto informatico, tale da garantire in ogni momento: (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso ACINQUE, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; (ii) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; e (iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

---

<sup>10</sup> Esempi di tali società, enti o associazioni sono: (i) consulenti della Società relativamente a operazioni in materia legale, fiscale, economico aziendale; (ii) banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali a esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie; (iii) soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; (iv) società di revisione; (v) soggetti che svolgono la funzione di *sponsor*, *specialist* o *nomad* quando la loro attività richiede l'accesso a informazioni privilegiate.



È cura dell'Amministratore Delegato della Società e del Management per le aree di rispettiva competenza, individuare i nominativi delle Persone Informate da iscrivere nel Registro e comunicare tali nominativi alla Funzione Affari Generali e al Soggetto Preposto.

La Funzione Affari Generali si occupa della gestione del Registro e individua, il Soggetto Preposto quale responsabile della gestione ed aggiornamento del Registro. La Funzione Affari Generali supporta, una volta effettuata la registrazione o cancellazione del nominativo, il Soggetto Preposto nel processo informativo verso le Persone Informate.

Per rendere più efficace l'aggiornamento del Registro, la Funzione Risorse Umane e Servizi Generali è tenuta a segnalare alla Funzione Affari Generali e al Soggetto Preposto ogni variazione organizzativa relativa ai dipendenti della Società.

Il Soggetto Preposto, sotto la supervisione della Funzione Affari Generali, provvede all'iscrizione, aggiornamento e cancellazione dei nominativi delle Persone Informate nella Sezione Permanente del Registro.

L'Amministratore Delegato, tramite i suoi primi riporti a seconda della competenza, comunica al Soggetto Preposto l'apertura di una Sezione Principale del Registro in relazione a ciascuna Informazione Privilegiata.

Come anticipato, l'Amministratore Delegato tramite i suoi primi riporti, i quali possono avvalersi dei propri collaboratori, comunica alla Funzione Affari Generali e al Soggetto Preposto i nominativi delle Persone Informate da iscrivere in ciascuna Sezione del Registro in relazione a una determinata Informazione Privilegiata.

Il Soggetto Preposto provvede senza indugio, a iscrivere le Persone Informate nel Registro e, con il supporto della Funzione Affari Generali, a informare tempestivamente dette Persone Informate della loro iscrizione nel Registro e degli aggiornamenti che le riguardano; in particolare, il Soggetto Preposto invia al soggetto interessato la comunicazione (Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5 alla presente Procedura) dell'iscrizione nel Registro, della cancellazione e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenuto, oltre a copia della presente Procedura. Il Soggetto Preposto comunica inoltre gli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Ogni qualvolta la Procedura sia stata modificata e/o integrata in relazione ai contenuti afferenti gli obblighi e/o le competenze delle Persone Informate, il Soggetto Preposto provvederà a trasmettere copia della Procedura, come integrata e/o modificata.

Le Persone Informate che abbiano ricevuto copia della presente Procedura, saranno tenute a compilare, sottoscrivere e restituire al Soggetto Preposto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna, la comunicazione riportata nell'Allegato 2 (Persona Informata) o nell'Allegato 6 (se la Persona Informata è anche Soggetto Rilevante), con la quale diano atto:

(i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro;

- (ii) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro; e
- (iii) delle sanzioni applicabili in caso di abuso delle Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle Informazioni Privilegiate. Resta, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della comunicazione di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 6.

Il Soggetto Preposto provvede affinché tutte le persone iscritte nel Registro provvedano a trasmettere, per iscritto, la comunicazione sopra indicata.

Ciascuna delle Persone Informate, mediante la compilazione e sottoscrizione della comunicazione di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 6, fornisce irrevocabilmente il proprio consenso, ai sensi della normativa applicabile, per il trattamento dei dati personali ivi richiesti.

#### **5.1.7.2. Aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nel Registro**

Il Soggetto Preposto assicura, sulla base delle informazioni ricevute, il costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro.

Il Soggetto Preposto provvede tempestivamente all'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro, indicando la data dell'aggiornamento, quando:

- a) interviene una variazione del motivo per cui la Persona Informata è iscritta nel Registro;
- b) una nuova Persona Informata deve essere iscritta nel Registro;
- c) una Persona Informata iscritta nel Registro non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Le competenti funzioni aziendali comunicano per iscritto e senza indugio al Soggetto Preposto le informazioni riguardanti consulenti o dipendenti della Società che siano passibili di iscrizione nel Registro.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Il Soggetto Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nel Registro per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento.

#### **5.1.8. Sondaggi di mercato**

I Sondaggi di Mercato consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori ad una possibile operazione e i relativi termini e condizioni.

Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni: (i) aumenti di capitale della Società, con o senza diritto d'opzione; (ii) emissioni obbligazionarie; (iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse; (iv) offerte pubbliche di acquisto o scambio promosse dalla Società o fusioni che riguardino la Società a condizione che:

- (a) le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari interessati dalla potenziale operazione di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari;
- (b) la volontà dei titolari dei suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevolmente necessaria per la decisione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero la fusione.

La Funzione Investor Relator Compliance cura che la Società effettui Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni di legge vigenti in materia.

## 5.2. SEZIONE II - DISCIPLINA DELL'*INTERNAL DEALING*

### 5.2.1. Ambito di applicazione

La disciplina dell'*internal dealing* - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto Azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli "**Altri Strumenti Finanziari**") compiute dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) nonché dalle persone ai medesimi strettamente legate - è contenuta:

- (i) relativamente agli esponenti aziendali della società e alle persone a questi strettamente legate, nell'articolo 19 del Regolamento MAR, nelle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento 2016/522 e nel Regolamento 2016/523, nonché nell'articolo 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti;
- (ii) relativamente agli Azionisti Rilevanti (come di seguito definiti) e alle persone ai medesimi strettamente legate, nell'articolo 114, comma 7, del TUF e nelle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del Regolamento Emittenti;

Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF a carico degli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora i medesimi - o le persone a essi strettamente legate - siano tenuti a notificare le Operazioni Rilevanti (come di seguito definite) ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR.

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche Persone Informate le disposizioni contenute nella presente Sezione II devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di Trattamento delle Informazioni Privilegiate contenute nel paragrafo 5, Sezione I della presente Procedura.

#### 5.2.1.1. Individuazione dei soggetti tenuti alla comunicazione

I Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti (come definite al successivo paragrafo 5.2.1.2.) secondo i termini di cui ai successivi paragrafi 5.2.2.1 e 5.2.2.2.

Sono “**Soggetti Rilevanti**”:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi della Società;
- b) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società come di volta in volta individuati dall'Amministratore Delegato della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società<sup>11</sup>;
- c) coloro che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (“**Azionisti Rilevanti**”).

Sono “**Persone Strettamente Legate**” ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti (collettivamente, i “**Familiari Rilevanti**”);
- (b) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o un Azionista Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* controllati direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da un Azionista Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti;
- (d) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Azionista Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
- (e) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di un Azionista Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

#### **5.2.1.2. Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione**

I Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui ai successivi paragrafi 5.2.2 e 5.2.3, le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari dai medesimi effettuate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate (le “**Operazioni Rilevanti**”).

A fini esemplificativi, il Regolamento 2016/522 individua le tipologie di Operazioni Rilevanti indicate nella seguente tabella:

---

<sup>11</sup> Rientrano in tale categoria, ad esempio, seguenti figure: (i) il Segretario del Consiglio di Amministrazione di ACINQUE; e (ii) l'Investor Relator di ACINQUE. Resta ferma la facoltà dell'Amministratore Delegato di individuare di volta in volta i soggetti rientranti in tale categoria.

## ESEMPLIFICAZIONI DI OPERAZIONI RILEVANTI

L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio.

L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione.

L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti.

Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti.

L'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato.

L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*.

La sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito.

Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*.

Le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni, fermo restando che in tal caso l'obbligo di notifica sorge solo quando si siano verificate le condizioni di efficacia dell'operazione.

La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.

Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.

Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.

Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante.

Le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante.

L'assunzione o la concessione in prestito o in garanzia di azioni o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un

Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Non sono soggette all'obbligo di notifica le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non sia superiore a Euro 20.000 (ventimila) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative alle Azioni e agli Altri Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione. Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti effettuate nel medesimo anno solare.

## 5.2.2. Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti

### 5.2.2.1. Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti (diversi dagli Azionisti Rilevanti) e delle Persone Strettamente Legate

I Soggetti Rilevanti (diversi dagli Azionisti Rilevanti) e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare a Consob e alla Società le seguenti informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni.

Entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione, la Società è tenuta a comunicare al pubblico le medesime informazioni in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

Al fine di consentire alla Società di adempiere tempestivamente al proprio obbligo informativo nei confronti del mercato, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a notificare un'Operazione Rilevante alla Società entro il termine del giorno lavorativo successivo alla data della medesima operazione. A tal fine, i Soggetti Rilevanti inviano le informazioni relative all'Operazione Rilevante eseguita da loro stessi o dalle Persone a essi Strettamente Legate, entro il termine di cui al presente paragrafo, alla Segreteria Generale e Protocollo presso la sede della Società, o via fax al n. 039.2385335, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica [comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it](mailto:comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it); in

ogni caso, è opportuno fornire alla Società un preavviso telefonico al n. 039.2385228.

La comunicazione al pubblico è effettuata dal Soggetto Preposto avvalendosi del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da 1Info.

Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti alla Società, alla Consob o al mercato sono effettuate mediante mezzi elettronici utilizzando il modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523 accluso alla presente Procedura sub Allegato 9 e altresì disponibile sul sito internet della Società ([www.acinque.it](http://www.acinque.it))

Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet della Società nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".

#### **5.2.2.2. Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte degli Azionisti Rilevanti**

Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare a Consob e a pubblicare le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

Gli Azionisti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione a Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili.

In tal caso, gli Azionisti Rilevanti sono tenuti - entro la fine del 10 (decimo) giorno del mese successivo a quello del compimento dell'Operazione Rilevante - a dare informativa dell'Operazione Rilevante effettuata alla Segreteria Generale e Protocollo 039.2385335, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica [comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it](mailto:comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it); in ogni caso, è opportuno fornire alla Società un preavviso telefonico al n. 039.2385228

Il Soggetto Preposto comunica entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento alla Consob e al mercato, per conto degli Azionisti Rilevanti, le informazioni ricevute. La comunicazione al pubblico è effettuata dal Soggetto Preposto avvalendosi del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti a norma del presente articolo sono effettuate dagli Azionisti Rilevanti alla Società, alla Consob, o al mercato utilizzando lo schema e le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, come di volta in volta vigente, e in conformità alla normativa pro tempore applicabile e vigente. Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet della Società nell'apposita sezione "*Internal Dealing*". Lo schema di comunicazione di cui all'Allegato 6 è altresì disponibile sul sito internet della Società [www.acinque.it](http://www.acinque.it).

#### **5.2.3. Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti**

L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura, nonché gli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta, conforme all'Allegato 7.

All'atto di accettazione della presente Procedura, trasmessa in conformità ai precedenti paragrafi, i Soggetti Rilevanti

- (i) sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione, redatta secondo il modello di cui rispettivamente all'Allegato 6, attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, e a far sì – ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;
- (ii) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili; e
- (iii) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate, sulla base del modello di cui all'Allegato 8, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti ad essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Soggetto Preposto predispone, e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Legate, come indicato al successivo paragrafo 5.2.4.

Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Legata, mediante specifica sottoscrizione, come prevista nella dichiarazione di cui all'Allegato 6 e Allegato 8, attesta, ai sensi della normativa applicabile, che la Società tratterà i dati richiesti in applicazione della presente Procedura, ai soli fini (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana come richieste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e (ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentare.

#### **5.2.4. Attività del Soggetto Preposto**

Il Soggetto Preposto avrà il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- a) redigere e aggiornare l'elenco nominativo (i) dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed aderito alla Procedura, conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione; e (ii) delle Persone Strettamente Legate a cui i Soggetti Rilevanti hanno notificato gli obblighi di comunicazione



delle Operazioni Rilevanti a essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante alle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili;

- b) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione al mercato e a Borsa Italiana a cui, a norma della presente Procedura e sulla base della normativa di volta in volta applicabile, la Società sia chiamata.

#### **5.2.5. Black-Out Period**

##### **5.2.5.1. Periodi di divieto di compiere Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti**

I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni e/o agli Altri Strumenti Finanziari nel periodo di **30 giorni di calendario antecedente** all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge (di seguito, ciascuno un "**Black Out Period**"). A fini di maggior chiarezza, si segnala che il *dies a quo* per il computo del termine a ritroso di 30 giorni - e cioè la data di annuncio dei dati finanziari - rappresenta il trentesimo giorno di Black Out Period. In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-Out Period si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.

Un Soggetto Rilevante può compiere un'Operazione Rilevante durante un *Black Out Period* a condizione che siano rispettate le procedure indicate nell'Allegato 10 e ricorrano le seguenti condizioni:

(a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:

- (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; oppure
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, Azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;

(b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black Out Period*.

I *Black-Out Period* in relazione a ciascun anno vengono comunicati tempestivamente ai Soggetti Rilevanti dal Soggetto Preposto in occasione sia della diffusione al mercato del Calendario Finanziario della Società sia di eventuali successive variazioni allo stesso.

Resta inteso che le disposizioni del presente articolo 5.2.5.1 non trovano applicazione rispetto all'operatività sulle azioni ordinarie emesse dalla Società svolta dagli amministratori per conto della medesima e sulla base di una specifica delibera assembleare che autorizzi tale operatività in conformità alla normativa applicabile.

## 6. ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO	
Allegato A - Definizione di Strumenti Finanziari ai sensi della MIFID	
Allegato B - Decisione di ritardare la comunicazione di un'informazione Privilegiata	
Allegato 1 - Modello di Registro	
Allegato 2 - Lettera di presa visione e accettazione della Procedura (Persone Informate)	
Allegato 3 - Lettera di iscrizione nel Registro	
Allegato 4 - Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro	
Allegato 5 - Lettera di cancellazione dal Registro	
Allegato 6 - Lettera di presa visione e accettazione della Procedura (Soggetti Rilevanti)	
Allegato 7 - Lettera di informativa ai Soggetti Rilevanti	
Allegato 8 - Lettera di presa visione e accettazione della Procedura (Persone Strettamente Legate)	
Allegato 9 - Schema di comunicazione ai sensi del Regolamento 2016/523	
Allegato 10 - Esenzione dai divieti di <i>Black-Out Period</i>	